

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 179

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 2001

—————

Istituzione di un’area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La funzionalità della pubblica amministrazione non può prescindere dalla valorizzazione delle risorse umane interne più qualificate e capaci.

I funzionari direttivi pubblici (che svolgono funzioni di direzione di importanti uffici - anche a livello dirigenziale - e di diretta, qualificata collaborazione con la dirigenza) sono risultati estremamente penalizzati dai nuovi contratti nazionali ed integrativi di lavoro; contratti che hanno provocato la dequalificazione professionale dei funzionari.

Il presente disegno di legge restituisce dignità professionale e motivazioni ad una categoria di personale strategicamente importante per una corretta organizzazione e gestione degli uffici pubblici e di conseguenza per la qualità dei servizi resi ai cittadini.

La proposta non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato in quanto per la sua attuazione è sufficiente una diversa destinazione (per la quota parte necessaria e proporzionale) degli stanziamenti complessivi previsti per i contratti nazionali di lavoro relativi al personale d'area non dirigenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono istituiti: l'area della vicedirigenza pubblica, il relativo ruolo unico ed albo professionale, nonché l'autonoma e separata area contrattuale.

2. Nella predetta area è immesso il personale appartenente alle posizioni C/3 e C/3 S, nonché il personale appartenente alla posizione C/2 - in possesso di almeno 4 anni d'anzianità di servizio nella qualifica - del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego.

3. La tenuta del ruolo e dell'albo professionale, le modalità di accesso all'area delle vicedirigenza pubblica da parte del restante personale dell'area «C» od equivalenti sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Il trattamento economico del suddetto personale viene stabilito con la contrattazione collettiva nazionale in misura percentuale all'importo iniziale stipendiale stabilito per il personale dirigente dell'area 1.

